

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(*Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244*)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI AL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo
- Articolo 2 – Presupposti per il conferimento e requisiti soggettivi
- Articolo 3 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Articolo 4 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Articolo 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative
- Articolo 6 – Conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 Euro
- Articolo 7 – Formalizzazione dell'incarico
- Articolo 8 – Norme procedurali
- Articolo 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Articolo 10 - Durata dei contratti
- Articolo 11 – Urgenza

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, degli incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e in applicazione del DPR 27/02/2003 n. 97 (Regolamento concernente l'Amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla L. 20/03/1975, n. 70), della legge 31/12/09 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli incarichi di servizi tecnici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Presupposto necessario al conferimento di tali incarichi, è costituito dalla comprovata esigenza del Fondo di Assistenza all'ottenimento di tali prestazioni e dall'impossibilità – anche temporanea - di esecuzione di tali attività da parte del personale dipendente anche con riferimento alle caratteristiche della prestazione richiesta.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa.

A tal fine annualmente l'Ente, ad integrazione del presente Regolamento e nel rispetto del programma annuale del Consiglio di Amministrazione, individua il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione.

Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Nelle more dell'adozione della deliberazione il tetto di spesa rimane fissato dall'ultima deliberazione adottata.

Articolo 2

Presupposti per il conferimento e requisiti soggettivi

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidate:
 - a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di Partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
 - b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.

2. Possono essere affidati incarichi esclusivamente a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza nei settori di specifica competenza. Ove possibile, avendo riguardo alla natura della prestazione ed all'eventuale e comprovata urgenza, l'individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi, avverrà con procedura comparativa nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di massima partecipazione.

Salvo quanto espressamente stabilito e regolato dal vigente Statuto del Fondo di Assistenza, gli incarichi possono avere ad oggetto prestazioni di tipo professionale ad opera di soggetti iscritti in Albi od elenchi stabiliti da norme o regolamenti, ovvero prestazioni d'opera realizzate da persone fisiche o giuridiche.

In nessun caso il rapporto potrà avere la forma o gli effetti sostanziali di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il Fondo di Assistenza può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Fondo di Assistenza e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
 - b) il Fondo di Assistenza deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Al riguardo, dovrà dichiarare di non avere personale al suo interno in quantità o qualità idoneo, previa accertamento di carenza in organico;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
3. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio del Fondo di Assistenza, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'Amministrazione dell'Interno, e quelli all'Avvocatura Generale dello Stato.

Articolo 3

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Fondo di Assistenza procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nonché all'articolo 6 in materia di servizi tecnici professionali, per importi pari o superiori a 5.000,00 Euro (importo al netto dell'Iva, se dovuta), alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative:

- con specifici avvisi pubblicati sul sito internet del Fondo di Assistenza

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

(poliziadistato.it), nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) le professionalità richieste;
- con valutazione di richieste di collaborazione presentate al Fondo di Assistenza.

Articolo 4

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Fondo di Assistenza procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 in materia di servizi tecnici professionali, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:

- a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
- b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dal Fondo di Assistenza.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Fondo di Assistenza può definire ulteriori criteri di selezione.

Articolo 5

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. L'incarico, in ragione della propria natura, può essere eseguito sia presso la sede del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato che in altro luogo, senza vincoli di orario o subordinazione gerarchica. L'incaricato al momento dell'accettazione e durante la durata dell'incarico, non può assumere altri rapporti in qualsiasi forma ed anche per interposta persona che possano determinare conflitti di interesse sia formali che sostanziali rispetto all'oggetto della prestazione. La violazione a tale obbligo determina ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del contraente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Ente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciaria, senza l'esperimento di

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 5.000,00 Euro.

Articolo 6

Procedura di selezione, commissione valutativa e conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 €

1. L'individuazione e selezione dei soggetti cui possono essere conferiti incarichi, salvo quanto previsto al precedente articolo 3, deve avvenire sulla base di un elenco nominativo distinto per categorie. Detto elenco, la cui tenuta spetta al Dirigente Delegato, viene formato a seguito di avviso pubblicato e comunicato nelle forme ritenute più idonee contenente l'indicazione delle categorie richieste, gli elementi necessari alla presentazione della domanda, nonché copia del presente regolamento. La domanda dovrà essere inoltrata nelle forme richieste e secondo il *modulo predisposto* dal Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato e sottoscritto dal richiedente, e dovrà necessariamente contenere copia del curriculum (redatto in formato europeo), copia dell'eventuale documentazione richiesta ed espressa accettazione del presente regolamento.

Devono essere automaticamente esclusi dall'elenco i soggetti cui sia stato risolto il contratto per loro esclusivo fatto e colpa, nonché in casi di incompatibilità o su domanda di parte. Qualora per esigenze sopravvenute, il Fondo di Assistenza necessiti di professionalità non incluse nell'elenco e salvo quanto previsto al successivo articolo 11, il Dirigente Delegato predispone un avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente, indicando gli elementi e le professionalità per la presentazione delle relative domande.

2. L'iscrizione nell'elenco avverrà a seguito di esame delle domande presentate ad opera di una Commissione valutativa, presieduta dal Dirigente Delegato o un suo delegato e designata dallo stesso Dirigente, che provvederà semestralmente alla revisione dell'elenco stesso ed all'eventuale formazione di un nuovo avviso. I componenti designati della commissione sono scelti tra il personale del Servizio Assistenza e Attività Sociali della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato del Dipartimento della P.S.

3. S'intendono disciplinati dal presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dagli

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

articoli 90, comma 6, e 91 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., anche i servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, nonché i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi, rientranti nella materia dei lavori pubblici.

4. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, l'accertamento di carenza in organico, dichiarato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., può essere motivato anche dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi.

5. Il Fondo di Assistenza affida i predetti incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro, Iva esclusa, quali a titolo esemplificativo:

- progettazione dei lavori, pianificazione e validazione;
- direzione dei lavori;
- direzione operativa dei lavori;
- coordinamento della sicurezza;
- collaudo tecnico amministrativo o specialistico;
- rilievi e "caddizzazione" di elaborati grafici;
- verifiche di sicurezza prevenzione incendi e di idoneità statica;
- restauratore di beni culturali;
- indagini geologiche, geotecniche, idrauliche, sondaggi, ecc.

Secondo quanto previsto dagli articoli 91, 112, 130 e 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, del predetto Decreto.

L'incarico viene conferito secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 124, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

6. Qualora l'importo della prestazione risulti inferiore a 40.000,00 Euro, Iva esclusa, il Responsabile del Procedimento potrà invece procedere con l'affidamento diretto dei predetti servizi tecnici professionali, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di un'adeguata rotazione dei medesimi.

7. Resta inteso che i servizi tecnici professionali di importo superiore a 100.000,00 Euro sono affidati con gara pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri ed in conformità dei principi di cui al predetto Decreto.

Articolo 7

Formalizzazione dell'incarico

1. Il Dirigente Delegato, sulla base dei principi di cui al presente regolamento, può richiedere alla Commissione di cui al precedente articolo 6, l'individuazione di un soggetto cui affidare l'esecuzione di un incarico, motivandone le ragioni. Il Dirigente Delegato, sulla

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

base delle disponibilità finanziarie e delle esigenze rappresentate, ove ritenuto opportuno convoca la Commissione valutativa. L'incarico viene conferito al soggetto che, sulla base della comparazione con altri iscritti nell'elenco all'interno della medesima categoria ha ottenuto la migliore valutazione da parte della Commissione valutativa.

2. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

3. Il Fondo di Assistenza formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

4. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Ente conferente;
- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali.

In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;

- del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o Albi Professionali.

5. Inoltre, il contratto, redatto in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi.

- a) generalità del contraente;
- b) oggetto della prestazione;
- c) durata stabilita secondo i criteri di cui al successivo articolo 8;
- d) modalità di esecuzione della prestazione;
- e) ammontare del corrispettivo o modalità di determinazione dello stesso;
- f) modalità di pagamento;
- g) eventuali garanzie o clausole penali;
- h) clausola risolutiva espressa;
- i) dichiarazione da parte del contraente di inesistenza di cause di incompatibilità con l'accettazione dell'incarico;
- l) clausola di riservatezza in ordine alle informazioni o notizie acquisite durante l'espletamento dell'incarico;
- m) clausola derogatoria della competenza territoriale a favore del Tribunale di Roma.

Articolo 8

Norme procedurali

1. Ai sensi delle norme vigenti e dello Statuto del Fondo di Assistenza per il personale

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

della Polizia di Stato l'attribuzione degli incarichi, in relazione alla durata ed alla misura del compenso, è subordinata alla disponibilità finanziaria al momento del loro conferimento e per l'intero periodo di efficacia del contratto.

2. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente Delegato.

3. Tale ultimo atto, acquisito il necessario visto del Segretario del Fondo di Assistenza e nel caso di incarichi professionali, la valutazione dei Revisori dei conti, deve essere inviato, qualora l'importo sia superiore ai 5.000,00 Euro, alla Sezione Centrale di Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni Centrali della Corte dei Conti, ai sensi del D.L. n.78/2009 coordinato con legge di conversione 3/8 2009 n. 102.

4. La determinazione di affidamento di incarichi professionali e di collaborazione divenuta esecutiva dovrà essere inviata, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto, all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet.

Articolo 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Fondo di Assistenza verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Il Fondo di Assistenza verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Articolo 10

Durata dei contratti

La durata del contratto deve essere commisurata alle caratteristiche della prestazione richiesta.

In ogni caso la durata non può superare il termine di mesi 12, salvo proroga motivata.

Articolo 11

Urgenza

In caso di urgenza determinata da fattori imprevedibili e/o tali da impedire il ricorso tempestivo agli elenchi ed alla procedura di cui ai precedenti articoli 6 e 7, il Dirigente Delegato può conferire incarichi di durata non superiore a mesi 6. Detti incarichi dovranno essere successivamente ratificati da parte della Commissione valutativa.